

Art. 8 - Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:
 - a. il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino purché con egual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;
 - b. la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni che esterni,
 - c. il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dalle precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;
 - d. la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;
 - e. la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione,
 - f. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni,
 - g. il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;
 - h. la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;
 - i. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.
3. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 308, che l'installazione degli impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e di acqua calda per edifici esistenti negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta ad autorizzazione specifica.
4. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.

Art. 8 - Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, **fatto salvo quanto disposto al successivo art. 9, tra l'altro, riguardano:**
 - a. il rimaneggiamento del manto di copertura, **il rifacimento con egual materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;**
 - b. la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni che esterni,
 - c. il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dalle precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;
 - d. la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;
 - e. la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione,
 - f. la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;
 - g. il restauro o riparazione di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;
 - h. la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;
 - i. ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.
3. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.